

REGOLAMENTO (CE) N. 152/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 1999

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1567/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese, che abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di cinque produttori esportatori e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. RICHIESTA DI RIESAME

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2380/98⁽⁴⁾, un dazio antidumping definitivo del 38 % sulle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese, ad eccezione delle importazioni provenienti da diversi produttori esportatori nei confronti dei quali ha istituito aliquote del dazio individuali.
- (2) La Commissione ha ricevuto alcune richieste di procedere a un riesame relativo ai nuovi esportatori, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»), presentate da cinque produttori esportatori, i quali asseriscono di non aver esportato il prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta sul quale si basavano le misure antidumping, vale a dire il periodo 1° aprile 1995 — 31 marzo 1996 (in seguito definito «periodo dell'inchiesta iniziale»). Le domande sono state presentate da Gainth Industrial Ltd, Macia Company Ltd, Yen Sheng Factory Ltd, Dongguan All Be Right Leather Products Co. Ltd e Panyu Simone Handbag Ltd (in seguito denominati «richiedenti»).

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto in questione è quello descritto all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1567/97, vale a dire «le borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura, con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati, destinate principalmente a contenere piccoli oggetti di uso personale quali chiavi, portamonete, occorrente per

il trucco, sigarette, ecc., indipendentemente dalla loro dimensione e forma, attualmente classificabili al codice NC 4202 21 00». Il codice viene fornito soltanto a titolo informativo.

C. PROCEDIMENTO

- (4) I richiedenti hanno affermato che rispettano le condizioni per avere un trattamento individuale, che non sono collegati ai produttori esportatori cinesi soggetti alle citate misure antidumping e che hanno cominciato ad esportare nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta iniziale.
- (5) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati delle richieste succitate ed è stata offerta loro la possibilità di presentare osservazioni.
- (6) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, per determinare il margine di dumping di ogni richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in questione nella Comunità.
- (7) Per i richiedenti che affermano di rispettare le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e che forniscono prove fondate al riguardo, il valore normale sarà determinato conformemente all'articolo 2, paragrafi 1-6, del regolamento di base. La Commissione invierà moduli di richiesta a tutti i richiedenti.

In tutti gli altri casi, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese analogo adeguato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Quale paese analogo adeguato viene presa in considerazione l'Indonesia.

D. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (8) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni dei prodotti in oggetto originari della Repubblica popolare cinese fabbricati e venduti dai richiedenti per l'esportazione nella Comunità. Parallelamente, tali

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 208 del 2. 8. 1997, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 5. 11. 1998, pag. 1.